

COMITATO CONSULTIVO

REGOLAMENTO INTERNO

*adottato nel corso della quarta seduta plenaria
del 22 aprile 1953*

In conformità all'articolo 18, comma 5 del Trattato per l'istituzione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, il Comitato Consultivo istituito presso l'Alta Autorità, riunito in seduta plenaria, ha adottato il presente regolamento interno.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO

Ufficio di Presidenza del Decano

Articolo 1

All'apertura della prima seduta di ogni anno, il più anziano di nascita dei membri presenti assume la presidenza del Comitato.

Egli è assistito, in qualità di segretari, dai quattro membri più giovani del Comitato.

Nella prima seduta annuale che segue il rinnovo dei membri del Comitato, in conformità all'articolo 18 del Trattato, comma 4, il Presidente decano dà conoscenza al Comitato della comunicazione inviategli dall'Alta Autorità con i nomi dei membri nominati dal Consiglio dei Ministri e le convenzioni relative alla designazione delle persone chiamate a partecipare ai lavori del Comitato, sulla base di uno status particolare.

Ufficio di Presidenza

Articolo 2

Fin dalla prima seduta annuale si procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza definitivo, dopo l'insediamento dell'Ufficio di Presidenza del decano e dopo che quest'ultimo ha eventualmente effettuato la comunicazione prevista all'articolo precedente. L'Ufficio di Presidenza del decano resta in funzione fino alla proclamazione del risultato finale dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza definitivo. Quest'ultimo resta in funzione fino all'apertura della seduta di elezione del successivo Ufficio di Presidenza, senza tuttavia poter oltrepassare la data di scadenza del mandato ricevuto dai suoi componenti quali membri del Comitato.

L'Ufficio di Presidenza ha tutti i poteri per presiedere ai lavori del Comitato, per organizzare, dirigere i suoi servizi eventuali, nelle condizioni previste dal presente regolamento, conformemente al Trattato.

Articolo 3

L'Ufficio di Presidenza del Comitato si compone di un Presidente, di due Vice-Presidenti e di tre altri membri del Comitato.

Salvo parere contrario preventivamente espresso dal Comitato a maggioranza dei $\frac{2}{3}$, il Presidente sarà scelto alternativamente tra i membri rappresentanti i produttori, i lavoratori, gli utilizzatori e commercianti.

I Vice-Presidenti saranno scelti uno per gruppo, a esclusione del gruppo cui appartiene il Presidente.

Nell'Ufficio di Presidenza dovrà essere assicurata una rappresentanza paritetica dei produttori, dei lavoratori, come pure degli utilizzatori e commercianti.

L'Ufficio di Presidenza sarà convocato dal suo Presidente, sia d'ufficio, sia a richiesta di due dei suoi membri.

In caso di parità di voti nelle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, il voto del Presidente è preponderante.

I due Vice-Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza. Il turno di servizio di supplenza è stabilito dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 4

Il Presidente del Comitato è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta la prima e la seconda volta, a maggioranza relativa dei voti espressi la terza volta, e, in caso di parità di voti, per anzianità di nascita.

Con uguale procedura sono eletti gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza. Tuttavia, la loro designazione può anche non effettuarsi a scrutini separati.

Pena la nullità, le schede deposte non possono recare più nomi di quanti non siano, per ogni scrutinio, i seggi disponibili.

Queste votazioni a scrutinio segreto si svolgono per appello nominale alla tribuna e non sono ammessi i mandati.

A richiesta unanime dei membri presenti, il Comitato può procedere all'elezione dell'Ufficio di Presidenza in deroga alle disposizioni del presente articolo.

Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui sopra saranno ogni volta fissate dall'Ufficio di Presidenza.

Organismi di studio

Articolo 5

Il Comitato può istituire presso di sé delle commissioni permanenti o speciali.

I membri delle commissioni permanenti sono designati dal Comitato, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

I membri delle commissioni speciali e i rispettivi Presidenti sono designati dal Presidente del Comitato, dopo consultazione dell'Ufficio di Presidenza.

Nella composizione delle commissioni si tiene conto della rappresentanza proporzionale dei diversi gruppi rappresentati nel Comitato.

Qualora il Comitato esamini una questione che riguarda in modo speciale un determinato settore di lavoro, economico, finanziario o sociale, la commissione competente può chiamare a consulto i rappresentanti di questo settore nella nazione o nelle nazioni interessate.

Persone particolarmente qualificate possono ugualmente essere convocate dalle commissioni competenti.

Le commissioni procedono alle consultazioni necessarie, preparano i documenti di lavoro ed elaborano il progetto di parere che viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 6

Le commissioni non deliberano di norma in comune. Tuttavia l'Ufficio di Presidenza, qualora ritenga che una questione non rientri nella competenza esclusiva di una commissione e giudichi che non vi sia motivo per creare una commissione speciale, può chiedere a due o più commissioni di riunirsi e di presentare una relazione unica all'Ufficio di Presidenza e al Comitato.

Articolo 7

Le commissioni permanenti eleggono, fin dalla prima riunione, un Presidente e un Vice-Presidente.

Le commissioni nominano un relatore per ogni questione.

Articolo 8

Tutti i membri del Comitato possono assistere, a titolo consultivo, alle sedute delle commissioni di cui non fanno parte.

Articolo 9

I funzionari dell'Alta Autorità, come pure le persone che partecipano ai lavori del Comitato in base a uno status particolare, possono assistere alle riunioni delle Commissioni e prendervi la parola, se lo desiderano.

TITOLO II**FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO****Articolo 10**

I pareri del Comitato sono formulati in seduta plenaria.

Preparazione e convocazione delle sedute**Articolo 11**

Le sedute sono preparate dal Presidente in collaborazione con l'Ufficio di Presidenza.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 19, comma 4 del Trattato, il Presidente convoca immediatamente il Comitato allo scopo di deliberare su determinate questioni, dopo che ne sia stata fatta richiesta dall'Alta Autorità o dalla maggioranza dei membri del Comitato. Qualora un gruppo unanime o un terzo dei membri del Comitato chieda la convocazione del Comitato per deliberare su una determinata questione, il Presidente deve sottoporre tale richiesta all'Alta Autorità che giudicherà quale seguito darle.

Le sedute devono essere previste in modo da poter rispettare i termini fissati dall'Alta Autorità, in virtù dell'art. 19, comma 3 del Trattato, per la presentazione dei pareri. Tuttavia, una seduta deve essere in ogni modo tenuta al massimo entro le tre settimane seguenti una richiesta di convocazione debitamente formulata.

Richiesta di parere e progetti di risoluzione**Articolo 12**

Le richieste di parere rivolte dall'Alta Autorità al Comitato, conformemente all'art. 19 del Trattato, e più particolarmente in appli-

cazione degli articoli 46, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 67, 68 del Trattato, sono consegnate all'Ufficio di Presidenza del Comitato.

Il Comitato può investirsi direttamente dell'esame di tutte le questioni che entrano nella sua sfera di competenza, secondo le norme di cui al comma seguente.

I progetti di risoluzione presentati da almeno tre membri del Comitato e tendenti all'esame di questioni economiche, sociali o finanziarie, di competenza del Comitato, sono formulati per iscritto e consegnati all'Ufficio di Presidenza. Quest'ultimo esamina se i progetti rientrano nella competenza del Comitato, al quale comunica le sue conclusioni. Qualora la maggioranza dei membri del Comitato decida di prenderli in considerazione, detti progetti non possono, tuttavia, essere discussi dal Comitato prima della Sessione successiva a quella in cui sono stati presentati, salvo in caso di applicazione della procedura d'urgenza prevista all'art. 28.

Organizzazione dei lavori**Articolo 13**

L'Ufficio di Presidenza ha competenza esclusiva per designare la Commissione incaricata dello studio preventivo dei progetti di parere o delle proposte di risoluzione. Esso precisa pertanto alla commissione le questioni che ritiene indispensabile siano trattate dal progetto di parere elaborato.

L'Ufficio di Presidenza vigila sull'osservanza dei termini e prende conoscenza dei lavori effettuati dalla commissione prima che vengano sottoposti al Comitato.

Articolo 14

Ogni commissione puo' deliberare validamente soltanto se la metà dei membri almeno è presente. Il progetto di parere della Commissione è sottoposto al Comitato, che formula il parere definitivo. Il progetto di parere comprende il parere o i pareri espressi nonchè i motivi che li hanno determinati.

Il progetto di parere è accompagnato, per quanto possibile, dai documenti di lavoro della commissione. Questi comprendono, oltre la relazione, il resoconto di tutte le consultazioni, inchieste e informazioni raccolte dalla commissione, nonchè i processi verbali delle discussioni di quest'ultima, e, eventualmente, i resoconti delle informazioni raccolte dall'Alta Autorità, in applicazione dell'art. 48 del Trattato.

Articolo 15

Tutte le relazioni o progetti di parere di una commissione devono essere consegnati nel più breve termine, compatibilmente alla necessità di una completa informazione.

Tuttavia, per le richieste di parere rivolte dall'Alta Autorità, la relazione e il progetto di parere devono essere consegnati entro i termini eventualmente fissati dall'Alta Autorità o risultanti dall'applicazione dell'articolo 19 del Trattato (comma 3).

In tutti gli altri casi, il termine è fissato dal Comitato e non puo' superare i tre mesi, a decorrere dal giorno in cui la commissione competente è investita della richiesta.

Articolo 16

Il Comitato puo' chiedere alla commissione una nuova deliberazione a seguito di un emendamento deposto in seduta plenaria da uno dei membri del Comitato che non sia membro della commissione stessa.

Iscrizione all'ordine del giorno

Articolo 17

L'Ufficio di Presidenza del Comitato stabilisce l'ordine del giorno del Comitato. Quest'ordine del giorno è fissato almeno tre settimane prima. Puo' essere modificato a richiesta dell'Alta Au-

torità o su proposta dell'Ufficio di Presidenza. E' inviato a ogni membro del Comitato.

I documenti necessari devono essere comunicati ai membri del Comitato almeno otto giorni prima della seduta.

Articolo 18

L'ordine del giorno delle commissioni, corredato dai documenti necessari, deve essere trasmesso ai membri delle commissioni almeno otto giorni prima di ogni seduta.

Sulle sedute del Comitato Consultivo

Articolo 19

Le sedute del Comitato non sono pubbliche.

A richiesta del Comitato, determinate questioni, oggetto di deliberazione, possono essere dichiarate riservate.

Possono assistere alle sedute del Comitato soltanto:

- a) i membri dell'Alta Autorità e i funzionari della stessa;
- b) le persone chiamate a partecipare ai lavori del Comitato in base ad uno status particolare.

I membri dell'Alta Autorità e le personalità di cui al succitato paragrafo b), possono prendere la parola qualora ne facciano domanda. La parola puo' essere data ai funzionari dell'Alta Autorità qualora un membro dell'Alta Autorità ne faccia richiesta.

Nel processo verbale delle deliberazioni è fatta menzione degli interventi delle personalità di cui al succitato paragrafo b), soltanto a richiesta della maggioranza dei membri presenti alla seduta.

Articolo 20

Il Comitato delibera validamente quando la metà più uno dei suoi membri è presente.

Il Presidente apre la seduta, dirige le discussioni, fa osservare il regolamento. L'Ufficio di Presidenza designa, tra i suoi membri, per ciascuna seduta, un segretario ed uno scrutatore.

I membri del Comitato possono giustificarsi di non poter assistere ad una o più sedute determinate. Le domande motivate sono inviate per iscritto al Presidente.

Articolo 21

All'inizio di ogni seduta, il Presidente sottopone al Comitato, per l'approvazione, il resoconto sommario della seduta precedente.

Articolo 22

Prima di ogni seduta, l'Ufficio di Presidenza tiene una riunione allo scopo di organizzare le discussioni e fissare eventualmente il tempo da accordare ad ogni oratore.

Articolo 22a

Il relatore della Commissione fa una relazione sulle deliberazioni della Commissione e da conoscenza del progetto di parere o di risoluzione.

Si procede in seguito alla discussione generale del progetto.

Chiusa la discussione, il Presidente propone l'esame degli eventuali emendamenti e delle varie disposizioni del progetto.

Articolo 23

Qualsiasi membro del Comitato, presente o assente, può proporre emendamenti ai progetti di parere o alle proposte di risoluzione che vengono distribuiti.

Gli emendamenti, che devono essere formulati per iscritto e distribuiti, precisano a quali disposizioni del progetto o della proposta di risoluzione si riferiscono. Essi devono pervenire prima dell'inizio della seduta all'Ufficio di Presidenza, il quale può trasmetterli alla Commissione competente, che si riunirà immediatamente.

Non possono essere deposti emendamenti in corso di seduta se non a seguito di una modifica del progetto di parere o di risoluzione.

La trasmissione di tali emendamenti alla Commissione competente può essere decisa con votazione del Comitato. Detta trasmissione avviene di diritto qualora il Presidente della commissione e il relatore ne facciano, congiuntamente, richiesta.

L'Ufficio di Presidenza, tuttavia, conserva il diritto di procedere in deroga a questa disposizione, qualora si tratti di emendamenti sussidiari presentati in corso di seduta e riguardanti la forma di un emendamento che abbia già costituito oggetto di discussione in commissione.

Se il testo proposto al Comitato risulta modificato da emendamenti non esaminati in Commissione, la Commissione può riunirsi, prima della votazione sull'insieme del progetto, a richiesta del Presidente o del relatore. Essa ascolta gli autori degli emendamenti e propone eventualmente al Comitato le modificazioni necessarie alla coerenza del testo definitivo.

Gli autori di emendamenti devono essere convocati alle sedute di Commissione dedicate all'esame dei loro testi. Essi autori sono ascoltati nel corso delle deliberazioni del Comitato.

Articolo 24

A richiesta del Presidente, il Comitato è invitato a pronunciarsi sulla chiusura delle deliberazioni.

Dopo la chiusura delle deliberazioni, la parola non può più essere accordata salvo che per una eventuale succinta dichiarazione di voto.

Articolo 25

Per ogni seduta viene compilato un resoconto stenografico e un resoconto sommario, entrambi firmati dal Presidente e dal Segretario di seduta.

In conformità all'articolo 19, comma 5 del Trattato, copie del resoconto sommario e dei progetti di parere o di risoluzione messi ai voti durante la seduta, con l'indicazione del numero e della ripartizione dei voti, sono trasmesse al termine della seduta all'Alta Autorità e al Consiglio dei Ministri.

Sistema di votazione

Articolo 26

Le votazioni del Comitato avvengono sia per alzata di mano, sia per alzata e seduta, sia per appello nominale, salvi i casi previsti all'art. 4.

La votazione per appello nominale ha luogo di diritto se cinque membri presenti ne fanno richiesta. Ha luogo ugualmente di diritto sull'insieme dei progetti di parere o di risoluzione.

L'Ufficio di seduta può tuttavia far procedere a votazione per appello nominale su una questione che abbia già dato luogo a votazione

per alzata di mano o per alzata e seduta, qualora la votazione appaia dubbia o qualora, non essendosi raggiunta l'unanimità, ritenga opportuno far figurare nel processo verbale i nominativi della maggioranza e della minoranza.

Una questione che sia già stata posta ai voti secondo altro modo di votazione, può essere posta nuovamente e definitivamente ai voti per appello nominale, qualora esso appello venga immediatamente richiesto nelle condizioni di cui al comma secondo del presente articolo.

Articolo 27

Ogni membro del Comitato, impedito di assistere ad una seduta, può far pervenire al Presidente, per lettera o per telegramma confermato da lettera, il suo parere sui punti indicati nell'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura, in seduta, dei testi di emendamento o dei pareri, in tal modo inviatigli prima dell'apertura della seduta.

Gli emendamenti danno luogo a discussione, se il Comitato lo decide a maggioranza.

Detti testi di emendamento o pareri sono comunque riportati nel processo verbale.

Procedura d'urgenza

Articolo 28

L'urgenza è dichiarata, sia se risulti dai termini fissati dall'Autorità, nelle condizioni previste all'art. 19 comma 3, del Trattato, sia se decisa dal Comitato su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza deve, in tal caso, convocare immediatamente la o le commissioni esistenti o da costituirsi, nonché il Comitato in seduta plenaria.

Forma dei pareri e delle risoluzioni — Pubblicazioni

Articolo 29

I pareri e le risoluzioni del Comitato devono comprendere una esposizione dei motivi e, eventualmente, enunciare i motivi dei pareri espressi dalle minoranze.

Il relatore provvede alla redazione definitiva, sotto il controllo dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 30

I pareri e le risoluzioni sono stampati e distribuiti ai membri del Comitato. Dopo essere stati trasmessi al Presidente dell'Alta Autorità, essi possono venire inseriti nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

I processi verbali sono pure distribuiti, sotto forma di resoconti sommari. Ogni altra distribuzione dei lavori del Comitato può essere effettuata soltanto a seguito di una decisione del Comitato stesso.

Assenze e decessi

Articolo 31

Se un membro del Comitato, regolarmente convocato, si astiene, per un periodo di sei mesi, senza chiedere congedo, dall'assistere alle sedute del Comitato o delle Commissioni di cui fa parte, il Presidente ne segnala il nominativo all'Alta Autorità. Questa comunica l'eventuale decisione del Consiglio di Ministri al Presidente, il quale ne informa il Comitato.

Articolo 32

In caso di decesso di un membro del Comitato, il Presidente chiede all'Alta Autorità di far provvedere dal Consiglio di Ministri alla sua sostituzione.

Amministrazione

Articolo 33

Il Presidente del Comitato si avvale di un segretariato composto dal numero di membri necessario ad assicurare il funzionamento amministrativo e tecnico del Comitato e della sue commissioni.

Questo segretariato è posto sotto l'autorità dell'Ufficio di Presidenza nella persona del suo Presidente, il quale veglia all'esecuzione delle sue decisioni.

L'Ufficio di Presidenza prende tutte le disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento di questo segretariato.

Disposizioni diverse*Articolo 34*

E' vietato a qualsiasi membro del Comitato di eccepire o di far uso della sua qualità nelle imprese finanziarie, industriali o commerciali, nell'esercizio di professioni libere o altre e, in generale, di servirsi del suo titolo per motivi non connessi all'esercizio del suo mandato.

Articolo 35

Le disposizioni del presente regolamento interno potranno essere modificate dal Comitato su proposta dell'Ufficio di Presidenza o di un terzo almeno dei membri del Comitato.

Qualsiasi modifica al presente regolamento dovrà essere adottata in seduta plenaria a maggioranza assoluta.